



***PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE
(P.S.R. 2007-2013)***

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Asse 2

***PROGRAMMA OPERATIVO – ASSE 2
Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale***

Le parti in carattere corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013

INDICE

<i>Parte generale</i>	
1	 Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2
2	 Zonizzazione
3	 Accordi agro-ambientali locali
4	 Interventi delle Misure dell'Asse 2: attuazione dei contenuti dei P.R.I.P.
5	 Disposizioni per la Misura 214
6	 Previsione di attuazione delle Misure
7	 Misure di informazione rivolte al pubblico: competenze dei beneficiari
<i>Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R.</i>	
1	 Definizioni
2	 Tipo di zonizzazione
3	 Definizione operativa delle zonizzazioni cartografate
4	 Gestione delle zonizzazioni da dichiarare
5	 Strumenti tecnici e gestione dei dati
6	 Aggiornamento della cartografia
7	 Quadro della situazione delle delimitazioni geografiche necessarie per la gestione dell'Asse 2
8	 Ulteriori specifiche tecniche per le aree a rischio di erosione idrica e di franosità – accorpamento delle classi definite nella cartografia
9	 Distacco dei Comuni della Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 17/2009)
10	 Cartografia di riferimento per la presentazione delle domande di aiuto o di aiuto/pagamento e di pagamento
<i>Meccanismo operativo di selezione per le Misura/Azioni</i>	
1	 Premessa
2	 Criteri territoriali
3	 Criteri tecnici e soggettivi
4	 Modalità di definizione della graduatoria

Parte generale

Il Programma Operativo dell'Asse 2 (di seguito indicato con l'abbreviazione P.O. Asse 2) contiene, come stabilito dal P.S.R. 2007-2013 al paragrafo 5.3.2.4, le disposizioni per l'attuazione degli interventi programmati.

Il P.O. Asse 2 contiene altresì una traccia schematica per la redazione dei bandi territoriali.

Misure a gestione provinciale

Secondo quanto indicato dal paragrafo 5.3.2.4 del P.S.R. 2007-2013, nell'ambito delle Misure dell'Asse 2 le *Misure a gestione provinciale* sono le seguenti:

- Misura 211
- Misura 212
- Misura 214 (con esclusione dell'Azione 7)
- Misura 215
- Misura 216
- Misura 221

Tali Misure sono attivate dalle Amministrazioni competenti, secondo le modalità di *governance* definite in ciascun P.R.I.P., attraverso l'emanazione di bandi predisposti sulla base dei contenuti del presente Programma Operativo di Asse 2 e dei Programmi Operativi di Misura.

Per quanto concerne l'annualità 2013, la Regione prevede esclusivamente l'attivazione delle Azioni 1, 2 e 9 della Misura 214 e dell'Azione 3 della Misura 216 tramite avviso pubblico regionale.

Per quanto concerne l'annualità 2014, saranno attivate tramite Avviso pubblico regionale le Azioni 1, 2, 5, 6 e 9 della Misura 214 e l'Azione 3 della Misura 216.

Per le Misure 211 e 212 è consentita l'apertura di avvisi pubblici regionali nell'annualità 2014 solo qualora le disposizioni comunitarie di riferimento ne consentano la possibilità.

Misure/Azioni a gestione regionale

L'Azione 7 della Misura 214, la Misura 226 e la Misura 227 vengono attivate, come previsto dal paragrafo 5.3.2.4 del P.S.R. 2007-2013, attraverso l'emanazione di bandi predisposti dalla Regione Emilia-Romagna. In particolare, per la gestione dell'Azione 7 della Misura 214 è competente la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie e per la gestione delle Misure 226 e 227 è competente la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa.

1. Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2

I criteri previsti per la selezione delle domande presentate per beneficiare dei sostegni previsti dall'Asse 2 del P.S.R. 2007-2013 sono stabiliti nel P.S.R., nei P.R.I.P. e nei rispettivi bandi applicativi definiti a livello territoriale provinciale o a livello regionale.

Tali criteri di selezione sono finalizzati esclusivamente al perseguimento degli obiettivi ambientali specifici e strategici stabiliti per l'Asse 2, qualunque sia il livello amministrativo al quale essi vengono definiti.

Le integrazioni ai criteri definite specificatamente nei bandi non possono contrastare con i meccanismi di selezione definiti nel presente documento e con le relative finalità.

I criteri di selezione sono costituiti da priorità ed incentivi finanziari.

Qualora la Regione Emilia-Romagna proceda con l'attivazione regionale delle Misure/Azioni per le quali e' prevista una gestione provinciale, i criteri per la selezione delle domande presentate per beneficiare dei sostegni sono quelli stabiliti dal P.S.R. e dal presente Programma Operativo d'Asse 2.

Inoltre, si specifica che si procederà all'applicazione delle procedure di selezione solo nel caso in cui le risorse libere nell'Asse o nella Misura non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute.

Priorità

Le priorità sono stabilite dal P.S.R. e si distinguono in tre tipologie:

- **Territoriali**

Tali priorità vengono assegnate a superfici agricole/forestali che ricadono in aree preferenziali.

I diversi livelli di priorità vengono definiti anche dalla contemporanea coesistenza su una medesima area di diverse sensibilità ambientali specifiche (coesistenza di più aree preferenziali).

- **Tecniche**

Tali priorità vengono individuate in relazione all'esigenza di attuare interventi specifici per il perseguimento di particolari obiettivi di tutela ambientale e, inoltre, dovranno favorire anche la contemporanea attuazione di interventi diversi che concorrono al perseguimento del medesimo obiettivo.

- **Soggettive**

Tali priorità vengono individuate in relazione alle caratteristiche aziendali (ad esempio: aziende zootecniche/frutticole, aziende condotte da giovani imprenditori, estensione della superficie oggetto di impegno o gestita complessivamente dall'azienda ecc.).

1.1 Priorità territoriali

1.1.1 Priorità territoriali disposte dalla Regione Emilia-Romagna

Gli obiettivi delle strategie dell'Asse 2 vengono perseguiti attraverso l'applicazione prioritaria delle Misure dell'Asse nelle aree preferenziali definite nel P.S.R. al paragrafo 5.3.2.3.

Le aree preferenziali, con specifico riferimento alle aree vulnerabili ai nitrati, definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, e alle aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, costituiscono una unica priorità territoriale regionale.

Pertanto, le aree vulnerabili e le aree della Rete Natura 2000 sono caratterizzate, in ogni caso, dallo stesso livello di priorità. Sotto questo profilo, esse rappresentano un'unica area, al di fuori della quale non si può assegnare un livello di priorità maggiore a nessuna altra area preferenziale o loro sovrapposizione.

Le altre aree preferenziali sono, pertanto, oggetto di priorità subordinata rispetto a quella assegnata alle aree della Rete Natura 2000 e alle aree vulnerabili ai nitrati.

Per quanto attiene alle priorità subordinate da assegnare alle altre aree preferenziali del P.S.R., si definisce un ordine generale di priorità per gruppo di tutela.

Tale ordine di priorità, definito nella Tabella 1 che segue, è differenziato per fascia altimetrica, dal momento che il P.S.R. individua e riconosce criticità (e dunque fabbisogni di tutela) diversificate in funzione di tale parametro.

Tabella 1

<i>Aree preferenziali per tutela prevalente</i>	PIANURA	COLLINA e MONTAGNA
<i>Tutela naturalistica</i>	<i>P1</i>	<i>P1</i>
<i>Tutela idrologica</i>	<i>P2</i>	<i>P3</i>
<i>Tutela paesaggistica</i>	<i>P3</i>	<i>P4</i>
<i>Tutela del suolo</i>	-	<i>P2</i>

Con tale ordine si assegna sempre la massima priorità alle aree preferenziali a prevalente tutela naturalistica, mentre alle aree preferenziali a prevalente tutela paesaggistica si assegna sempre priorità minima.

I bandi devono rispettare tale ordine di priorità. Qualora l'attivazione della misura sia a gestione provinciale i P.R.I.P. possono stabilire ordini di priorità diversi.

L'assegnazione di priorità territoriali per superfici dove si sovrappongono due o più aree preferenziali deve comunque attenersi all'ordine generale di priorità subordinata.

Con tale criterio un territorio ricadente in una sovrapposizione di aree preferenziali non può mai avere un livello di priorità maggiore rispetto alle aree vulnerabili ai nitrati, definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, e alle aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Inoltre i livelli maggiori di priorità assegnati alle aree preferenziali per gruppi di tutela non possono essere mai superati dai livelli di priorità assegnati ad un territorio ricadente in sovrapposizioni di aree preferenziali con livelli di priorità inferiori.

Pertanto la priorità assegnata a territori ricadenti in una sovrapposizione di aree con priorità 2, 3 e/o 4 non prevale mai rispetto a territori ricadenti in aree con priorità 1; come pure la sovrapposizione di aree con priorità 3 con aree con priorità 4 non prevale mai rispetto alle aree con priorità 2 o 1. In ogni caso, la sovrapposizione di una o più aree preferenziali nell'ambito di un'altra determina maggiore priorità.

Sulla base di quanto sopra riportato, a titolo esemplificativo si descrive la seguente casistica:

nell'ambito di un'area preferenziale con priorità 1 ne ricadono altre di priorità 1, 2, 3 e 4; in tale ipotesi, i criteri di selezione saranno applicati nei territori che ricadono nelle aree che si sovrappongono prioritariamente nell'ordine stabilito nella seguente Tabella 2:

Tabella 2

<i>Priorità</i>	<i>Sovrapposizione di aree con diverso ordine generale di priorità</i>
<i>1</i>	<i>Sovrapposizione 1+2</i>
<i>2</i>	<i>Sovrapposizione 1</i>
<i>3</i>	<i>Sovrapposizione 2 +3 + 4</i>
<i>4</i>	<i>Sovrapposizione 2 + 4</i>
<i>5</i>	<i>Sovrapposizione 2</i>
<i>6</i>	<i>Sovrapposizione 3 +4</i>
<i>7</i>	<i>Sovrapposizione 3</i>
<i>8</i>	<i>Sovrapposizione 4</i>

1.1.2. Priorità territoriali disposte dai P.R.I.P.

Il P.S.R. prevede, qualora le misure siano attivate a gestione provinciale, per le Misure dell'Asse 2 che ulteriori priorità subordinate, da assegnarsi alle altre aree preferenziali, vengono stabilite dai P.R.I.P.. Pertanto, qualora nei P.R.I.P. non siano stati stabiliti ordini di priorità diversi, si applicano le priorità stabilite dall'ordine generale di priorità per gruppo di tutela di cui al paragrafo 1.1.1.

L'individuazione di ulteriori aree effettuata nell'ambito dei P.R.I.P., sulla base della programmazione territoriale locale, deve essere comunque coerente con il perseguimento degli obiettivi ambientali specifici e strategici stabiliti per l'Asse 2.

In ogni caso le priorità territoriali assegnate alle superfici agricole/forestali che ricadono nelle ulteriori aree individuate dai P.R.I.P. sono sempre subordinate a quelle individuate per le aree preferenziali stabilite dal P.S.R..

Le priorità individuate per le ulteriori aree definite nei P.R.I.P. trovano applicazione nell'ambito dei bandi territoriali.

1.1.3 Criteri territoriali - Pesi attribuiti dalla Regione Emilia-Romagna alle Aree Preferenziali di tipo A e di tipo B negli avvisi pubblici regionali 2013 e 2014

In deroga ai criteri sopradescritti, in relazione all'attivazione di avvisi pubblici regionali:

1. per le annualità 2013 e 2014
 - per le Azioni 1, 2 e 9 della Misura 214 i punteggi attribuibili alle priorità territoriali sono quelli riportati nella seguente Tabella A;
 - per l'Azione 3 della Misura 216, i punteggi attribuibili alle priorità territoriali sono quelli riportati nella Tabella A per l'azione 9 della Misura 214;
2. per l'annualità 2014
 - per le Azioni 5 e 6 della Misura 214 i punteggi attribuibili alle priorità territoriali sono quelli riportati nella seguente Tabella A bis;
 - per le Misure 211 e 212, i punteggi attribuibili alle priorità territoriali sono quelli riportati nella seguente Tabella A.

Non potrà costituire riferimento per l'attribuzione delle priorità nessuna ulteriore area rispetto a quelle individuate dal P.S.R. e nella seguente Tabella A:

Tabella A

Gruppi di tutela	Aree Preferenziali	AZIONI della Misura 214			Misure 211 e 212
		Az. 1	Az. 2	Az. 9	
Tutela naturalistica con priorità assoluta	Rete Natura 2000	2800	2800	2800	2800
	ZVN	2800	2800	2800	2800
Tutela Naturalistica	Parchi	350	350	350	2800
	Art. 25 del P.T.P.R.	350	350	350	0
	Oasi	350	350	350	0
	Reti ecologiche	350	350	350	2800
Tutela Idrologica	Art. 17 del P.T.P.R.	100	100	100	0
	Art. 28 del P.T.P.R.	100	100	100	0
	Art. 44 c) delle norme del Piano di Tutela delle Acque	100	100	100	0
Tutela Paesaggistica	Art. 19 del P.T.P.R.	0	0	30	0

In Tabella A sono riportati i pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo A e B (raggruppati per gruppo di tutela) espressi in valore numerico per il calcolo del punteggio territoriale e per la successiva definizione di un'eventuale graduatoria di merito.

Tabella A bis

		AZIONI
Gruppi di tutela	Aree Preferenziali	Az. 5/Az. 6
Tutela naturalistica con priorità assoluta delle aree agricole ricadenti nelle zone di origine delle singole razze/ varietà	Rete Natura 2000	2800
	ZVN	2800
Zone di origine delle singole razze/ varietà non ricadenti nelle zone di tutela naturalistica con priorità assoluta.	Zone di origine non ricadenti nelle zone di tutela naturalistica	2500
Zone Vulnerabili e aree della Rete Natura 2000 rimanenti		2000

Il punteggio attribuibile all'Azione 5 è assegnato alla SAU desumibile dal piano colturale delle superfici aziendali ricadenti nel Comune identificato dal codice ASL dell'allevamento.

1.2 Priorità tecniche

1.2.1 Priorità tecniche disposte dalla Regione Emilia-Romagna

Le priorità tecniche agiscono in maniera subordinata alle priorità territoriali.

Con riferimento al paragrafo del P.S.R. 5.3.2.4. "Principi generali di attuazione dell'Asse" nel sub paragrafo "Misure e Azioni/Interventi obbligatoriamente attivati" si stabilisce di seguito l'ordine di priorità tecnico.

Al fine di corrispondere, in relazione agli obiettivi specifici perseguiti dalle Azioni, ad una applicazione differenziata e coerente in base ai fabbisogni espressi da ciascuna area, tale ordine di priorità è diversificato in funzione degli ambiti generali di pianura, collina e montagna così come descritto nella Tabella 3 che segue. Tale ordine di priorità è diversificato anche in funzione di quanto disposto obbligatoriamente dal P.S.R. per l'applicazione dell'Azione 2 "Produzione biologica" della Misura 214 nelle aree di pianura con esclusione di quelle ricadenti in Rete Natura 2000 (obbligo di attuazione congiunta dell'Azione 2 con l'Azione 9 e/o 10).

Tabella 3

<i>Misura</i>	<i>Azione</i>	<i>PIANURA</i>	<i>COLLINA</i>	<i>MONTAGNA</i>
214	2+9 e 10	P1	-	-
	2+9	P2	-	-
	2+10	P2	-	-
	10	P3	P1	-
	9	P4	P2	-
	8	P5	P3	P1
	2	P1	P3	P1
	5	P6	P5	P3
	6	P6	P5	P3
221	1	P1	P1	-
	2	P1	P1	-
	3	P2	-	-

I diversi livelli di priorità assegnati alle Azioni, così come riportati in Tabella 3, non possono essere mai superati da livelli di priorità assegnati a combinazioni di Azioni aventi priorità inferiori.

I bandi devono rispettare tale ordine di priorità, a meno che nei P.R.I.P., non siano stati stabiliti ordini di priorità diversi.

1.2.1 bis Priorità tecniche disposte dalla Regione Emilia-Romagna negli avvisi pubblici regionali 2013 e 2014 per impegni della Misura 214.

In deroga ai criteri sopradescritti, in relazione all'attivazione di avvisi pubblici regionali:

- per l'annualità 2013 per le Azioni 1, 2 e 9 della Misura 214, i livelli di priorità tecniche sono quelli definiti in Tabella 3 bis,
- per l'annualità 2014 per le Azioni 1, 2, 5, 6 e 9 della Misura 214, i livelli di priorità tecniche sono quelli definiti in Tabella 3 ter.

Tabella 3 bis: Livelli di priorità tecniche applicabili a domande di impegno con decorrenza dal 1 gennaio 2013.

<i>Misura</i>	<i>Azione</i>	<i>PIANURA</i>	<i>COLLINA</i>	<i>MONTAGNA</i>
214	2+9	P2	-	-
	9	P3	P1	-
	2	P1	P2	P1
	1	P4	P3	P2

Tabella 3 ter: Livelli di priorità tecniche applicabili a domande di impegno con decorrenza dal 1 gennaio 2014.

<i>Misura</i>	<i>Azione</i>	<i>PIANURA</i>	<i>COLLINA</i>	<i>MONTAGNA</i>
214	9	P2	P1	-
	2	P1	P2	P1
	5	P3	P3	P3
	6	P4	P4	P4
	1	P5	P5	P5

Per l'attribuzione delle priorità tecniche in relazione alle fasce altimetriche richiamate nelle tabelle che precedono qualora sussista una differenza di priorità tra le diverse aree, si stabilisce che per le aziende ricadenti in più di un'area verrà attribuita un'unica priorità tecnica individuata sulla base del criterio di prevalenza territoriale della superficie oggetto di impegno.

1.2.2 Priorità tecniche disposte a livello territoriale provinciale

L'ordine di priorità delle altre Azioni (cioè quelle non attivate obbligatoriamente dalla Regione), anche in combinazione tra loro, viene stabilito nei bandi di attuazione, in funzione delle caratteristiche dei territori e delle realtà strutturali agricole/forestali.

Al fine di favorire anche la contemporanea attuazione di interventi diversi che concorrono al perseguimento del medesimo obiettivo, coerentemente con quanto disposto dal precedente paragrafo 1.2.1, si stabilisce che:

- l'azione 2 può avere maggiore priorità quando attuata unitamente all'azione 3;
- l'azione 1 può avere maggiore priorità quando attuata unitamente all'azione 3.

1.2.3 Criteri tecnici – Punteggio attribuito dalla Regione Emilia-Romagna negli avvisi pubblici regionali 2013 e 2014 a valere sulla Misura 214.

I punteggi attribuibili alle priorità tecniche sopra definite negli avvisi pubblici regionali 2013 e 2014 sono quelli riportati in Tabella B.

Tabella B

Tipo di priorità	P1	P2	P3	P4	P5
Punteggio	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5

I punteggi riportati nella tabella B sono espressi in valore decimale e sono funzionali alla definizione di un'ulteriore priorità per la formazione di un'eventuale graduatoria di merito. Il livello di priorità è crescente da P5 a P1 (P5 ha il valore più basso), ed è in relazione alle Azioni attivate ed agli ambiti territoriali in cui queste si applicano.

1.3 Priorità soggettive

1.3.1 Priorità soggettive stabilite dalla Regione Emilia-Romagna

Tra i criteri di selezione, quelli inerenti le caratteristiche dell'azienda e/o del beneficiario vengono riconosciuti come priorità soggettive, come descritto nel P.S.R. al paragrafo 5.3.2.4.

Tali priorità agiscono, nel meccanismo di selezione, in maniera subordinata rispetto alle priorità di tipo territoriale ed alle priorità di tipo tecnico.

Sono stabilite quali priorità soggettive quelle con valenza ambientale (ad esempio aziende che partecipano ad accordi agroambientali o aziende con ordinamento colturale prevalentemente intensivo).

Altre priorità soggettive (es. giovani, aziende con produzioni legate a circuiti di qualità regolamentata) possono essere applicate se subordinate a quelle con valenza ambientale e qualora applicate tra interventi aventi la medesima valenza ambientale. La Regione attribuisce inoltre priorità alle aziende certificate biologiche quale priorità soggettiva. Come tale è esercitata nell'ambito dell'attuazione delle altre Misure previste dall'Asse 2, coerentemente con gli obiettivi di natura ambientale perseguiti e pertanto è accordata priorità ad aziende certificate biologiche a parità di valenza ambientale delle domande.

1.3.1 bis Priorità soggettive stabilite dalla Regione Emilia-Romagna a valere sull'avviso pubblico regionale per l'annualità 2013

I livelli di priorità soggettive attribuiti alle Azioni attivate tramite l'avviso pubblico regionale per l'annualità 2013 sono stabiliti nella Tabella 4:

Tabella 4 Livelli di priorità soggettive applicabili a domande di impegno con decorrenza dal 1 gennaio 2013.

Tipo di priorità soggettive	Punteggio
“Con valenza ambientale”- Tipo A	
Aziende zootecniche	P1
Aziende con ordinamento colturale intensivo*	P2
“Altre priorità soggettive” - Tipo B	
Aziende agricole biologiche	P3
Giovani imprenditori	P4

* Per aziende con ordinamento colturale intensivo si intendono quelle che presentano la domanda di aiuto con più del 50% della SOI totale caratterizzata da colture afferenti ai seguenti gruppi di coltura: Ortive e altre annuali, Vite e fruttiferi minori ed Arboree principali.

1.3.1 ter Priorità soggettive stabilite dalla Regione Emilia-Romagna negli avvisi pubblici regionali per l'annualità 2014.

I livelli di priorità soggettive attribuiti alle Misure ed alle Azioni attivate tramite avviso pubblico regionale per l'annualità 2014 sono stabiliti nella Tabella 4bis:

Tabella 4 bis Livelli di priorità soggettive applicabili a domande di impegno con decorrenza dal 1 gennaio 2014.

Tipo di priorità soggettive	Punteggio
“Con valenza ambientale”- Tipo A	
Aziende zootecniche con superficie foraggera	P1
Aziende zootecniche senza superficie foraggera	P2
Aziende con ordinamento colturale intensivo*	P3
“Altre priorità soggettive” - Tipo B	
Aziende agricole biologiche	P4
Giovani imprenditori**	P5
Produzioni di qualità regolamentata	P6
Aziende al primo quinquennio di adesione (sotto azione “Introduzione”) per l’Azione 1 – Produzione integrata	P7
Aziende aderenti alle O.P./A.O.P per l’Azione 1 – Produzione integrata***	P8

* Per aziende con ordinamento colturale intensivo si intendono quelle che presentano la domanda di aiuto con più del 50% della SOI totale caratterizzata da colture afferenti ai seguenti gruppi di coltura: Ortive e altre annuali, Vite e fruttiferi minori ed Arboree principali.

** La priorità è assegnata esclusivamente alle imprese individuali.

*** La priorità è assegnata in base alla compagine dell'anno precedente.

1.3.2 Priorità soggettive stabilite dai P.R.I.P.

L'ordine delle priorità soggettive è stato definito nei P.R.I.P..

Tuttavia, nel meccanismo di selezione delle domande, le priorità di tipo soggettivo, presenti nei P.R.I.P., devono essere coerenti con quanto disposto al paragrafo 1.3.1 del presente documento.

1.3.3 Criteri soggettivi – Punteggio attribuito dalla Regione Emilia-Romagna sull'avviso pubblico regionale per l'annualità 2013

I punteggi attribuibili alle priorità soggettive a valere sugli avvisi pubblici regionali per l'annualità 2013 sono quelli riportati in Tabella C.

Tabella C

Tipo di priorità soggettive	Punteggio
“Con valenza ambientale”	
Aziende zootecniche	0,039
Aziende con ordinamento colturale intensivo*	0,030
“Altre priorità soggettive”	
Aziende agricole biologiche	0,020
Giovani imprenditori	0,010

* Per aziende con ordinamento colturale intensivo si intendono quelle che presentano la domanda di aiuto con più del 50% della SOI totale caratterizzata da colture afferenti ai seguenti gruppi di coltura: Ortive e altre annuali, Vite e fruttiferi minori ed Arboree principali.

1.3.3 bis Criteri soggettivi – Punteggio attribuito dalla Regione Emilia-Romagna sugli avvisi pubblici regionali per l'annualità 2014.

I punteggi attribuibili alle priorità soggettive a valere sugli avvisi pubblici regionali per l'annualità 2014 sono quelli riportati in Tabella C bis.

Tabella C bis

Tipo di priorità soggettive	Punteggio
“Con valenza ambientale” ”- Tipo A	
Aziende zootecniche con superficie foraggera	0,040
Aziende zootecniche senza superficie foraggera	0,026
Aziende con ordinamento colturale intensivo*	0,010
“Altre priorità soggettive” ” - Tipo B	
Aziende agricole biologiche	0,0005
Giovani imprenditori**	0,0004
Produzioni di qualità regolamentata	0,0003
Aziende al primo quinquennio di adesione (sotto azione “Introduzione”) per l’Azione 1 – Produzione integrata	0,0002
Aziende aderenti alle O.P./A.O.P. per l’Azione 1 – Produzione integrata***	0,0001

* Per aziende con ordinamento colturale intensivo si intendono quelle che presentano la domanda di aiuto con più del 50% della SOI totale caratterizzata da colture afferenti ai seguenti gruppi di coltura: Ortive e altre annuali, Vite e fruttiferi minori ed Arboree principali.

** La priorità è assegnata esclusivamente alle imprese individuali.

*** La priorità è assegnata in base alla compagine dell'anno precedente.

1.4 I meccanismi di incentivazione finanziaria

Sono da considerarsi aggiuntivi ai criteri di priorità precedenti e sono riserve finanziarie dedicate ad alcuni interventi obbligatori, precisati nel P.S.R. al paragrafo 5.3.2.4, volti ad assicurare il raggiungimento di obiettivi di salvaguardia ambientale su tutto il territorio.

Tali riserve verranno definite con apposito atto deliberativo regionale in accordo con i livelli territoriali provinciali interessati. Non sono ammesse riserve finanziarie diverse da quelle definite con il predetto atto regionale.

Tale previsione non opera per l'avviso pubblico regionale.

1.5 Priorità trasversali stabilite per tutti gli Assi del P.S.R.

Le priorità trasversali previste dal P.S.R. sono applicate come segue:

- il sostegno e l'incentivazione dei **giovani imprenditori** è realizzato accordando specifiche priorità agli interventi di sostegno alle aziende agricole situate in aree svantaggiate. Tale priorità è una priorità soggettiva ed è esercitata come tale nell'ambito dell'attuazione delle Misure previste dall'Asse 2 coerentemente con gli obiettivi di natura ambientale perseguiti. Pertanto, è accordata priorità ad aziende condotte da giovani imprenditori a parità di servizio ambientale offerto dall'azienda con l'adesione all'Asse 2;
- la **valorizzazione dell'agricoltura a metodo biologico** è perseguita attraverso il sostegno alle produzioni biologiche, senza limitazioni territoriali all'attuazione dell'Azione 2 "Produzione biologica" della Misura 214. Questa priorità trasversale pertanto non attribuisce all'Azione 2 "Produzione biologica" sempre il livello di priorità massima;
- la **promozione delle produzioni di qualità regolamentata e NO OGM** è applicata quale priorità soggettiva limitatamente alla zootecnia. Come tale è esercitata nell'ambito dell'attuazione delle Misure previste dall'Asse 2 coerentemente con gli obiettivi di natura ambientale perseguiti. Pertanto è accordata priorità ad aziende certificate **NO OGM** a parità di servizio ambientale offerto dall'azienda con l'adesione all'Asse 2.

1.6 La selezione degli interventi dell'Asse 2

Come già sopra definito, la selezione degli interventi dell'Asse 2 è effettuata attraverso graduatorie in ambito regionale o provinciale.

La graduatoria è determinata in base alla valenza ambientale degli interventi.

La valenza ambientale degli interventi è determinata in coerenza con quanto stabilito dal P.S.R. e dai P.R.I.P. in base:

1. alla concentrazione della superficie oggetto di impegno nelle aree vulnerabili ai nitrati, definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE, e alle aree della Rete Natura 2000, definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. alla concentrazione della superficie oggetto di impegno nelle aree preferenziali;
3. alle priorità territoriali (incluse le sovrapposizioni di aree preferenziali) della superficie oggetto di impegno e alla loro estensione;
4. alle priorità tecniche;
5. alle priorità soggettive.

2. Zonizzazione

Le modalità di attribuzione alle particelle catastali delle zonizzazioni previste per l'attuazione dell'Asse 2 sono riportate di seguito nel presente Programma.

In ogni caso, le priorità territoriali stabilite dal P.S.R. e dai P.R.I.P. e dal presente Programma per gli avvisi pubblici regionali possono essere attribuite alle particelle catastali anche se sono solo parzialmente incluse nelle aree preferenziali, con una tolleranza del 5% in termini di superficie risultante dalla sovrapposizione. Le particelle catastali intersecate per meno del 5% della superficie sono pertanto escluse dalla delimitazione.

3. Accordi agro-ambientali locali

Le disposizioni per l'attuazione degli accordi agro-ambientali locali potranno essere definite con eventuale atto deliberativo regionale.

4. Interventi delle Misure dell'Asse 2: attuazione dei contenuti dei P.R.I.P.

Le strategie provinciali per l'Asse 2 contenute nei P.R.I.P. approvati dalla Regione sono applicate, coerentemente con quanto stabilito al paragrafo 5.3.2.4, attraverso l'approvazione di bandi territoriali definiti secondo le indicazioni e i criteri contenuti nei Programmi Operativi di Misura e nel presente Programma di Asse.

I criteri di priorità territoriali e/o tecnici e/o soggettivi definiti nei P.R.I.P., attribuendo specifiche priorità, devono essere applicati nei bandi territoriali secondo quanto già previsto nei P.R.I.P..

In assenza di specifica definizione dei predetti criteri nell'ambito dei P.R.I.P., i bandi:

- dovranno applicare i "Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2" di cui al paragrafo 1 del presente Programma;
- potranno dettagliare, nel rispetto delle priorità stabilite per i criteri di priorità territoriali per gruppo di tutela, le priorità tra le aree facenti parte di ciascun gruppo;
- potranno definire specifiche priorità territoriali e/o tecniche e/o soggettive per quanto non previsto nei "Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2" di cui al paragrafo 1 del presente Programma.

Inoltre, si stabilisce che il contenuto dei bandi deve attenersi a quanto previsto nei P.R.I.P. nei casi in cui le Province abbiano previsto di escludere dal sostegno di specifiche

Misure/Azioni (o di ammettere a condizioni particolari) parte dei territori oggetto di applicazione oppure una o più colture.

5. Disposizioni per la Misura 214

5.1 Azione 1 “Produzione integrata” e Azione 2 “Produzione biologica”

In merito alla concessione degli aiuti delle Azioni 1 e 2 della Misura 214, con riferimento alle limitazioni specifiche previste da alcuni P.R.I.P. e dalla demarcazione stabilita dal PSN tra gli impegni della Azione 1 “Produzione Integrata” e gli impegni agro-ambientali della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP, in attuazione del Reg.(CE) n. 1234/2007, valgono le indicazioni di seguito riportate.

Sulle superfici che non possono essere oggetto di aiuto in relazione a quanto disposto dai P.R.I.P. e dalla demarcazione prevista dal P.S.R. tra gli impegni della Azione 1 “Produzione Integrata” e gli impegni agro-ambientali della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP, in attuazione del Reg. (CE) 1234/2007, oltre alle norme sulla condizionalità ed ai requisiti minimi per l’uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari, si devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- nei casi di adesione all’Azione 1 della Misura 214: adottare obbligatoriamente le norme di registrazione degli impieghi dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari previste dai disciplinari di produzione integrata per le colture non oggetto di aiuto;
- nei casi di adesione all’Azione 2 della Misura 214: comunque rispettare quanto stabilito per le superfici non oggetto di produzioni biologiche dai regolamenti comunitari vigenti in materia (aree di produzione escluse dal regime di produzione biologica) .

In ogni caso, l’esclusione dal sostegno di certe colture non potrà mai compromettere l’applicabilità del sistema di controllo previsto per gli impegni agroambientali sia in attuazione della Misura 214 del P.S.R. sia in attuazione della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP, di cui al Reg. (CE) n. 1234/2007 e sue successive modifiche ed integrazioni.

5.2 Azione 9 “Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”

Sono oggetto dell’Azione 9:

1. obbligatoriamente le superfici oggetto degli investimenti non produttivi di cui all’Azione 3 della Misura 216 (ripristino di spazi naturali su almeno il 5% della S.A.U.). Tale obbligo sussiste anche qualora ricorrano, a seguito dell’applicazione del regime di controllo previsto dal Reg. (UE) n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni, mancati riconoscimenti, totali o parziali, dei sostegni finanziari dell’Azione 3 della Misura 216, sempreché sussistano tutti i requisiti richiesti per l’adesione all’Azione 9 della Misura 214;
2. le superfici occupate da elementi naturali già presenti corrispondenti a quelli previsti dall’Azione, fino al raggiungimento della superficie massima prevista (10% della S.A.U.).

Si precisa che l’Azione può interessare contemporaneamente le superfici di cui ai precedenti punti 1. e 2. per una estensione massima comunque non superiore al 10% della SAU.

Si precisa inoltre che, per le superfici di cui al punto 1., il periodo decennale di impegno decorre dall’annualità successiva a quella di adesione all’Azione 3 della Misura 216; ciò vale anche per le eventuali altre superfici di cui al suindicato punto 2. aggiuntive alla superficie oggetto dell’Azione 3.

E’ pertanto obbligatoria la contemporanea presentazione della domanda di aiuto dell’Azione 3 della Misura 216 con la presentazione della domanda di aiuto dell’Azione 9, anche se il pagamento della medesima Azione 9 decorrerà solo dall’annualità successiva a quella della presentazione in quanto il mantenimento può decorrere solo a seguito dell’effettiva realizzazione dell’investimento richiesto con l’Azione 3 della Misura 216.

Per quanto attiene invece l’avviso pubblico regionale relativo ad impegni inerenti agli Avvisi regionali 2013 e 2014 per la realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici, attraverso l’applicazione della Misura 216 – Azione 3, necessari per ottemperare ai requisiti richiesti dall’Azione 9 e dell’Azione 2 è da attuarsi entro il 15 maggio dell’annualità di riferimento di ogni Avviso (rispettivamente 15 maggio 2013 e 15 maggio 2014).

In tale caso, il beneficiario dell’Azione 3 della Misura 216 dovrà presentare domanda di pagamento per l’Azione 9 della Misura 214 entro il 15 maggio dell’annualità di riferimento per poter beneficiare degli aiuti previsti per tutta la durata dell’impegno della medesima Azione 9.

Qualora non sia possibile procedere all’impianto e/o alla realizzazione degli elementi naturali (siepi, piantate, boschetti, stagni e laghetti) con l’applicazione della Misura 216 – Azione 3 entro la scadenza sopra indicata, è necessario darne motivata comunicazione agli Uffici competenti per territorio, che:

- a) in caso di adesione all’Azione 3 della Misura 216 per ottemperare ai requisiti richiesti per l’adesione all’Azione 2 della Misura 214, possono prorogare tale termine fino al 31 marzo dell’anno successivo;
- b) in caso di adesione dell’Azione 3 della Misura 216 non connessa al rispetto dei requisiti richiesti per l’adesione all’Azione 2 della Misura 214, attivano la procedura di decadenza della domanda di aiuto della medesima Azione 3.

Per i casi di cui alla lettera a), il beneficiario dell’Azione 3 della Misura 216 non potrà presentare domanda di pagamento per l’Azione 9 della Misura 214 e l’elemento naturale realizzato sarà comunque sottoposto ad impegno e all’applicazione dei controlli previsti per l’Azione 9 della Misura 214 finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti previsti per l’Azione 2 della Misura 214, nei limiti previsti dall’Azione medesima. Inoltre, il beneficiario della Misura 216 – Azione 3 non potrà beneficiare degli aiuti previsti dall’Azione 9 della Misura 214 con riferimento alla relativa domanda di aiuto presentata.

In ogni caso:

- sulla superficie oggetto della realizzazione degli elementi naturali, dal 1° gennaio dell’annualità di riferimento dell’Avviso al momento della realizzazione dell’elemento

naturale non deve essere praticata nessuna coltura ad eccezione delle operazioni di trinciatura della vegetazione o di preparazione del terreno;

- il periodo decennale di impegno dell'Azione 9 della Misura 214 decorre dal 1° gennaio dell'annualità di riferimento dell'Avviso.

6. Previsione di attuazione delle Misure

Rispetto alla cadenza di apertura di bandi territoriali riportata nella deliberazione n. 168/2008, si prevede per quanto riguarda la Misura 214 e la Misura 216 Azione 3 l'attivazione di un bando nel 2010 a valere sulle risorse libere risultanti nei P.R.I.P. per le misure medesime.

Per l'annualità 2013, è prevista l'attivazione delle Azioni 1, 2 e 9 della Misura 214 e dell'Azione 3 della Misura 216 tramite avvisi pubblici regionali. Per le Azioni 1, 2, 3, 4 (con esclusione dell'intervento 2), 5, 6 e 8 si prevede inoltre la presentazione di domande di adeguamento degli impegni per prolungamento, secondo quanto previsto dall'art. 27, paragrafo 12 del Regolamento (CE) 1974/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Sulla base delle modifiche proposte al PSR 2007-2013 – Versione 9 secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 21 ottobre 2013 e di quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 335/2013, per l'annualità 2014 è confermata l'attivazione:

- di un Avviso regionale per le Azioni 1, 2, 5, 6 e 9 della Misura 214;
- di un Avviso regionale riguardante l'Azione 3 della Misura 216.

Per le Misure 211 e 212 è consentita l'attivazione di avvisi pubblici regionali nell'annualità 2014 solo qualora le disposizioni comunitarie di riferimento ne consentano la possibilità.

Inoltre, così come disposto dal sopra citato Regolamento, per le Azioni 1, 2, 3, 4 (con esclusione dell'intervento 2), 5, 6 e 8 della Misura 214 si prevede anche la presentazione di domande di adeguamento degli impegni per il prolungamento di un secondo anno per i beneficiari che nel 2013 hanno già richiesto il prolungamento per un anno, secondo quanto previsto dall'art. 27, paragrafo 12 del Regolamento (CE) 1974/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni.

7. Misure di informazione rivolte al pubblico: competenze dei beneficiari

Per quanto attiene alle misure di informazione rivolte al pubblico si rinvia a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1077/2010 e successive modifiche o integrazioni.

Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R.

1. DEFINIZIONI

- Zonizzazione: delimitazione o tematismo geografico che esprime specifiche sensibilità ambientali del territorio regionale, richiamata dal P.S.R. (capitolo 5.3.2.2 e/o schede di misura) o dai P.R.I.P.
- Ente gestore della cartografia: Regione o Provincia che, attraverso una propria struttura organizzativa, definisce, gestisce e aggiorna una determinata cartografia utilizzata nel P.S.R. o nei P.R.I.P.
- SITI: sistema informativo territoriale (GIS) utilizzato per la gestione della cartografia tematica e catastale, che è collegato all'Anagrafe delle aziende agricole e fa parte del Sistema integrato di gestione e controllo di cui ai Reg. (CE) n. 73/2009 e Reg. (UE) 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
- Sistema Operativo Pratiche (SOP): sistema informativo gestionale di AGREA utilizzato per la presentazione e l'istruttoria delle domande di contributo.
- Anagrafe delle aziende agricole: banca dati regionale nella quale sono inserite le informazioni relative ai soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione in materia di agricoltura.

2. TIPO DI ZONIZZAZIONE

Le zone individuate dal P.S.R. e dai P.R.I.P. possono essere (rif. alla colonna "tipo di zonizzazione" della Tabella di cui al successivo paragrafo 7.):

- Cartografate: esiste una carta approvata che definisce il perimetro poligonale della zonizzazione. Le aree cartografate a loro volta possono individuare confini amministrativi interi (province o comuni) o perimetri non riconducibili a confini amministrativi.
- Dichiarate: l'attribuzione delle particelle deve essere dichiarata e non risulta da una sovrapposizione cartografica in quanto:
 - è definita da parametri tecnici non cartografati,
 - è disponibile una cartografia di tipo non poligonale (lineare o puntuale) che non permette la sovrapposizione con le particelle.

3. DEFINIZIONE OPERATIVA DELLE ZONIZZAZIONI CARTOGRAFATE

L'identificazione delle zonizzazioni cartografate, come definite al paragrafo 2, riguarda unicamente cartografia ufficialmente approvata dagli Enti gestori che provvedono ad inviare il materiale informatizzato al Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie.

Eventuali elaborazioni necessarie per rendere coerente la cartografia ufficiale con gli obiettivi previsti dal P.S.R. e dai P.R.I.P. nonché con le relative modalità di gestione del P.S.R. devono essere formalizzate dagli Enti gestori con atto amministrativo.

I bandi territoriali dovranno contenere la lista delle cartografie di competenza provinciale utilizzate e le informazioni relative agli estremi dell'approvazione dei singoli tematismi.

Per quanto concerne l'avviso pubblico regionale si fa rinvio alle cartografie approvate con atti degli Enti gestori.

4. GESTIONE DELLE ZONIZZAZIONI DA DICHIARARE

Le zonizzazioni da dichiarare, come definite al paragrafo 2, ricadono in una delle seguenti ipotesi:

- la cartografia non è disponibile e pertanto non viene inserita nel sistema,
- la cartografia è disponibile ma viene inserita in sola visualizzazione come ausilio alla dichiarazione del richiedente, senza alcuna individuazione automatica di appartenenza delle particelle catastali.

I bandi territoriali riportano l'indicazione delle zonizzazioni da dichiarare nonché i criteri tecnici necessari per l'individuazione delle relative particelle.

Le graduatorie relative agli Avvisi regionali considerano solo zonizzazioni cartografate alla data di riferimento di cui al successivo paragrafo 6.

5. STRUMENTI TECNICI E GESTIONE DEI DATI

Il sistema SITI è lo strumento informatico per ricondurre le particelle catastali, riguardanti superfici oggetto di aiuto e dichiarate dal richiedente, alle diverse zonizzazioni previste dal P.S.R. e dai P.R.I.P., in seguito a sovrapposizione cartografica.

La cartografia disponibile e approvata alla data di riferimento stabilita al paragrafo 6 viene caricata dal Servizio Sistema informativo-informatico agricolo regionale (SIAR) della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie in SITI prima dell'apertura dei bandi territoriali.

La cartografia viene sovrapposta per intersezione cartografica con le particelle catastali presenti a sistema.

Il risultato della sovrapposizione definisce esclusivamente l'elenco delle particelle che ricadono nelle zonizzazioni cartografate. Per le particelle che non sono interessate dalla zonizzazione il sistema non individua alcun attributo.

Il criterio utilizzato per l'attribuzione è l'inclusione dell'intera particella interessata anche solo parzialmente dalla delimitazione con una tolleranza del 5% in termini della superficie risultante dalla sovrapposizione. Le particelle catastali intersecate per meno del 5% della loro superficie sono pertanto escluse dalla delimitazione.

I dati di appartenenza delle delimitazioni provenienti dal sistema SITI costituiscono un supporto alla compilazione della situazione anagrafica e vengono messi a disposizione del

CAA. L'operatore del CAA può importare i dati aggiornati delle sovrapposizioni per l'intera azienda tramite l'apposita funzione.

I richiedenti prendono visione della situazione presente in Anagrafe in merito all'appartenenza delle particelle aziendali alle diverse delimitazioni e segnalano al CAA eventuali modifiche e integrazioni necessarie.

Ogni modifica e integrazione deve essere accompagnata dalla presentazione della documentazione comprovante la relativa dichiarazione.

In ogni caso, non potranno essere oggetto di dichiarazione le zonizzazioni che non rispondono ai requisiti di cui ai successivi paragrafi 6 e 10.

Per le zonizzazioni non inserite nel sistema SITI le informazioni di appartenenza devono essere integrate in Anagrafe dal richiedente, esibendo la necessaria documentazione.

Una volta terminate le eventuali modifiche o integrazioni, il CAA valida la posizione anagrafica completa dell'azienda, compresi i dati di appartenenza delle particelle aziendali alle delimitazioni geografiche.

Al momento della validazione del fascicolo aziendale vengono consolidati tutti i dati, sia che provengano da una sovrapposizione, sia che vengano dichiarati dal richiedente.

Con la validazione, i dati sono messi a disposizione del sistema SOP di AGREA per l'inserimento nelle domande di aiuto.

6. AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA

L'insieme della cartografia caricata a sistema nonché i dati relativi alle zonizzazioni da dichiarare costituiscono la base di riferimento dei bandi territoriali e dell'avviso pubblico regionale per le istruttorie, la formulazione delle relative graduatorie e la gestione delle domande di pagamento.

La cartografia utilizzabile per gli aggiornamenti è solo quella approvata, secondo l'iter amministrativo specifico della zonizzazione considerata. Sono pertanto esclusi gli aggiornamenti o varianti adottati, in fase di controdeduzione, gli studi conoscitivi, ecc. relativi alle fasi propedeutiche all'approvazione della cartografia.

L'aggiornamento della cartografia viene effettuato in SITI annualmente, previa raccolta delle variazioni necessarie presso gli enti gestori. Verrà presa in considerazione solo la cartografia approvata entro il 31 dicembre di ogni anno che sarà valida per la presentazione delle domande come specificato al successivo paragrafo 10.

Una volta stabilizzata la situazione degli aggiornamenti, gli enti gestori inviano il materiale entro il 20 gennaio al Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione. Successivamente il SIAR attiverà l'aggiornamento a sistema che sarà completato entro l'apertura della presentazione delle domande in SOP per il primo bando attivato nel corso dell'anno.

7. QUADRO DELLA SITUAZIONE DELLE DELIMITAZIONI GEOGRAFICHE NECESSARIE PER LA GESTIONE DELL'ASSE 2

Di seguito si riporta l'incidenza delle singole delimitazioni sulle Misure/Azioni interessate ed il tipo di zonizzazione.

Zonizzazione	Riferimento normativo	Misura – Azione interessata	Tipo di zonizzazione
Zone svantaggiate	Reg. (CE) 1698/05, art. 50 Dettaglio applicativo della Direttiva 268/75	<ul style="list-style-type: none"> • 211 • 212 	Cartografata Dichiarata in alcune Province
Fasce altimetriche	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 3 • 214 – 4 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 216 – 3 • 221 	Cartografata
Zone forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio	Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi	<ul style="list-style-type: none"> • 226 	Cartografata Basata su comuni interamente delimitati Non gestita nel sistema SITI, dichiarata nelle domande a SOP
Comuni a basso carico di azoto zootecnico	Determinazione Direzione Generale Ambiente 2184/2008	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 3 Int. Cover crop • 214 – 4 Int. 1 	Cartografata Basata su comuni interamente delimitati
Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 19 del P.T.P.R.)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 216 – 3 • 221 • 226 • 227 	Cartografata
Zone di tutela naturalistica (art. 25 del P.T.P.R.)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 215 • 216 – 3 • 221 • 226 • 227 	Cartografata

Zonizzazione	Riferimento normativo	Misura – Azione interessata	Tipo di zonizzazione
Aree protette (Parchi e riserve naturali)	L. R. 6/2005	<ul style="list-style-type: none"> • 211 • 212 • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 215 • 216 - 1 • 216 – 3 • 221 • 226 • 227 	Cartografata
Aree di riequilibrio ecologico	L. R. 6/2005 art. 4	<ul style="list-style-type: none"> • 216 – 1 • 227 	Cartografata
Paesaggi naturali e seminaturali protetti	L. R. 6/2005 art. 4	<ul style="list-style-type: none"> • 216 - 1 	Cartografata
Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 211 • 212 • 214 – 2 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 216 – 3 • 221 • 226 • 227 	Cartografata
Rete Natura 2000	Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE	Tutte le misure dell' Asse Nel caso della Misura 216 az. 2 le zone ammissibili sono costituite unicamente dalle ZPS del Delta del Po	Cartografata
Centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale Aziende faunistico-venatorie	L. R. 8/1994 art. 41 L. R. 8/1994 art. 43	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 216 – 3 	Cartografata
Oasi di protezione della fauna Centri pubblici di riproduzione della fauna	L. R. 8/1994 art. 19 L. R. 8/1994 art. 19	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 216 – 1 • 216 – 3 	Cartografata

Zonizzazione	Riferimento normativo	Misura – Azione interessata	Tipo di zonizzazione
Zone di ripopolamento e cattura Zone di rifugio	L. R. 8/1994 art. 19 L.R. 8/1994 art. 22	<ul style="list-style-type: none"> • 216 – 1 	Cartografata
Zone vulnerabili ai nitrati	Direttiva 91/676/CEE L.R. 50/1995 Piano di Tutela delle Acque	1. Tutte le Misure dell'Asse 2	Cartografata
Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica	Specifici atti delle Province	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 215 • 216 – 3 • 221 	Cartografata Dichiarata in alcune Province
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (artt. 17 e 34 del P.T.P.R.)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 215 • 216 – 3 • 221 • 226 • 227 	Cartografata
Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art.28 del P.T.P.R.)	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 215 • 216 – 3 • 221 • 226 • 227 	Cartografata

Zonizzazione	Riferimento normativo	Misura – Azione interessata	Tipo di zonizzazione
Zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano (art. 42 Titolo III PTA)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 214 – 9 • 214 – 10 • 215 • 216 – 3 • 221 • 226 • 227 	Cartografata
Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare montano (art.44, lett. C del PTA, PTCP)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 215 	Cartografata
Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP)	Piano di Tutela delle Acque Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 214 – 1 • 214 – 2 • 214 – 3 • 214 – 8 • 215 	Cartografata
Aree a rischio di erosione idrica e di franosità	Allegato 1 al P.S.R. 2007-2013	<ul style="list-style-type: none"> • 214 - 3 • 214 – 8 • 221 • 226 • 227 	Cartografata
Ripristini ambientali 2078/92 – 1257/99	Reg. (CE) 2078/92 e Reg. (CE) 1257/99	<ul style="list-style-type: none"> • 216 – 1 	Non gestita nel sistema SITI, dichiarata nelle domande a SOP
Superfici agricole in ambiti periurbani dei PTCP	Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale	<ul style="list-style-type: none"> • 221 	Cartografata

8. ULTERIORI SPECIFICHE TECNICHE PER LE AREE A RISCHIO DI EROSIONE IDRICA E DI FRANOSITÀ - ACCORPAMENTO DELLE CLASSI DEFINITE NELLA CARTOGRAFIA

Ai fini della selezione delle domande presentate sulle Misure dell'Asse 2, le classi definite nella carta dell'erosione (allegato 1 al P.S.R. 2007-2013) vengono accorpate come segue.

Classe di erosione	Definizione valida per i criteri di selezione
Erosione idrica molto bassa o tollerabile	Rischio erosione molto basso o tollerabile

Erosione idrica bassa	Rischio erosione non tollerabile o rischio franosità
Erosione idrica moderata	
Erosione idrica alta	
Erosione gravitativa prevalente	

9. DISTACCO DEI COMUNI DELLA REGIONE MARCHE E LORO AGGREGAZIONE ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA (L.R. n. 17/2009)

I Comuni interessati dalla L.R. n. 17/2009, ai fini dell'attuazione delle Misure dell'Asse 2, sono assimilati ai territori delle zone omogenee di "collina" previste dal Piano Territoriale Paesistico Regionale della Regione Emilia-Romagna, in coerenza a quanto stabilito nel P.S.R. versione 5 notificato alla Commissione Europea in data 8 luglio 2010.

10. CARTOGRAFIA DI RIFERIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO, O DI AIUTO/PAGAMENTO E DI PAGAMENTO

10.1. Misure 211 e 212

Per le Misure 211 e 212, attuate su base annuale, a partire dall'annualità 2011 nei casi di presentazione di domande di aiuto/pagamento, è valida la situazione delle delimitazioni geografiche aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di adozione dell'atto che stabilisce i termini per la presentazione delle domande.

10.2. Misura 214

Per la Misura 214 si distinguono i seguenti casi:

- a) **per le domande di aiuto o di aiuto/pagamento relative al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013** è valida la situazione delle delimitazioni geografiche aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di adozione dell'atto che stabilisce i termini per la presentazione delle domande di aiuto o di aiuto/pagamento. Si fa eccezione per il bando 2010, per cui è valida la situazione delle delimitazioni geografiche aggiornata alla data dell'8 febbraio 2010, già presente a sistema. Per l'avviso pubblico regionale si fa comunque riferimento alle delimitazioni geografiche aggiornate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di approvazione dell'avviso medesimo;
- b) **per le domande di pagamento:**
 - l'ammissibilità delle superfici rimane definita, per tutto il periodo di impegno, in base alla situazione delle delimitazioni geografiche presente nella domanda di aiuto o di aiuto/pagamento, utilizzata ai fini della concessione;
 - ai fini del calcolo del pagamento si applica la situazione delle delimitazioni geografiche secondo la seguente articolazione:
 - **per le domande di pagamento relative al Piano Regionale di Sviluppo Rurale 2000-2006**, l'entità del calcolo è commisurata alla classificazione

territoriale vigente al 31/12 dell'anno precedente a quello della data di adozione dell'atto che stabilisce i termini per la presentazione delle domande di pagamento;

- **per le domande di pagamento relative al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013** presentate nell'ambito dell'attuazione del bando 2008 è valida la situazione delle delimitazioni geografiche vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento;
- **per le domande di pagamento relative al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 con decorrenze degli impegni iniziali a partire dal 1° gennaio 2011**, è valida la situazione delle delimitazioni geografiche vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto o di aiuto/pagamento. Fa eccezione l'attribuzione dell'importo del premio per ettaro prevista per le superfici ricadenti in zone della rete Natura 2000: in questo caso la definizione (e pertanto l'attribuzione dell'importo) dell'appartenenza alla rete Natura 2000 viene verificata ogni anno, in relazione alla classificazione territoriale vigente al 31/12 dell'anno precedente a quello della data di adozione dell'atto che stabilisce i termini per la presentazione delle domande di pagamento.

10.3. Misure 215, 216, 221, 226 e 227

Per le Misure 215, 216, 221, 226 e 227, nelle domande di aiuto o di aiuto/pagamento e di pagamento è valida la situazione delle delimitazioni geografiche aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della data di adozione dell'atto che stabilisce i termini per la presentazione delle domande di aiuto o di aiuto/pagamento.

Meccanismo operativo di selezione per le misure/Azioni

1. PREMESSA

Il meccanismo operativo di selezione per le Misure/Azioni dell'Asse 2 è definito in riferimento ai contenuti dei seguenti documenti:

- P.S.R. 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna – approvato con Decisione della Commissione europea C (2007) 4161 del 12 settembre 2007;
- Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2 – approvati dal Comitato di Sorveglianza;
- Programma Operativo dell'Asse 2 (di seguito abbreviato P.O. Asse 2).

La selezione e l'ordinamento in graduatoria delle domande presentate ai fini dell'accesso agli interventi previsti dalle Misure/Azioni dell'Asse 2 si basano su *criteri di tipo territoriale, di tipo tecnico e di tipo soggettivo*, così come definiti dal P.S.R. al paragrafo 5.3.2.4.

La presente sezione definisce il meccanismo operativo per effettuare la selezione e l'ordinamento utilizzando tali criteri al fine di concentrare gli interventi all'interno delle aree preferenziali.

2. CRITERI TERRITORIALI

Le priorità assegnate da questi criteri riguardano superfici agricole/forestali che ricadono in aree preferenziali, così come definite al paragrafo 5.3.2.3 del P.S.R. 2007-2013.

Il P.O. Asse 2 parte generale, nel paragrafo “Criteri di selezione degli interventi delle Misure dell'Asse 2” esplicita la modalità con cui la Regione Emilia-Romagna intende perseguire la concentrazione degli interventi nelle aree preferenziali.

Tale modalità prevede l'assegnazione di una priorità diversificata (come meglio specificato di seguito) ai seguenti gruppi di aree:

- AREE DI TIPO A

Aree preferenziali di valenza regionale, trasversali a tutte le Azioni/Misure dell'Asse 2: ovvero le aree della Direttiva Nitrati definite ai sensi della Direttiva 91/676/CEE e aree della Rete Natura 2000 definite ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE

Come previsto nelle rispettive schede di Misura del P.S.R., esclusivamente per le Misure 211 e 212, le *Aree agricole ad alto valore naturalistico* (così come definite al paragrafo 5.3.2.2 Zonizzazione - sub paragrafo 4 - Zonizzazione ulteriore derivante dalle strategie comunitarie) assumono lo stesso livello di priorità assegnato alle aree della Direttiva Nitrati e alle aree della Rete Natura 2000.

- AREE DI TIPO B

Altre aree preferenziali: ovvero tutte le aree preferenziali di cui al paragrafo 5.3.2.3, eccetto le aree indicate al precedente alinea. Ad ogni Azione/Misura sono associate specifiche aree preferenziali.

- AREE DI TIPO C

Aree preferenziali di valenza locale: ovvero le aree individuate dai P.R.I.P..

Le aree di tipo A, come sopra individuate, sono considerate come un’“unica area” alla quale è attribuito lo stesso livello di priorità; alle aree di tipo B e di tipo C (considerate singolarmente o in sovrapposizione) non può mai essere assegnato un livello di priorità maggiore rispetto alle aree di tipo A.

Le aree di tipo B sono oggetto di priorità subordinate rispetto a quella assegnata alle aree di tipo A. Relativamente ad esse il P.S.R. ha demandato ai P.R.I.P. il compito di definire l'ordine di priorità, coerentemente con le strategie locali.

Qualora ciò non fosse stato fatto, gli Enti competenti devono comunque utilizzare, ai fini della formulazione delle graduatorie, le aree preferenziali previste dal P.S.R. per ogni Azione/Misura, adeguandosi, in tal caso, all'ordine di priorità definito nella Tabella 1 del paragrafo 1.1.1 del P.O. Asse 2 parte generale.

Le priorità territoriali assegnate alle superfici agricole/forestali che ricadono nelle aree di tipo C, sono sempre subordinate a quelle individuate per le aree preferenziali di tipo A e di tipo B.

In merito alla sovrapposizione tra aree preferenziali, il P.S.R. stabilisce che i livelli di priorità assegnabili ad una superficie vengono definiti anche dalla contemporanea

coesistenza su una medesima area di diverse sensibilità ambientali specifiche mentre il P.O. Asse 2 parte generale definisce alla Tabella 2 del paragrafo 1.1.1 la priorità in relazione alle diverse sovrapposizioni.

Conseguentemente, una superficie in cui si sovrappongano più aree preferenziali è prioritaria rispetto ad una superficie senza sovrapposizioni.

Le priorità territoriali sono applicate mediante l'attribuzione di un peso alle singole aree preferenziali: si tratta di un coefficiente moltiplicativo che, considerando le priorità stabilite, consente di misurare l'importanza relativa ad ogni area preferenziale.

Il valore del peso riferibile a ciascuna area preferenziale è definito dagli Enti competenti nei bandi territoriali nel rispetto di quanto indicato di seguito:

- alle singole aree di tipo A deve essere attribuito un peso di uguale valore, essendo riconosciuta a tali aree lo stesso livello di priorità;
- il rapporto tra i pesi delle aree di tipo A e delle aree di tipo B deve essere di **2** (per le aree di tipo A) ad **1** (per le aree di tipo B). Operativamente il rapporto 2:1 deve sussistere tra il peso attribuito alle aree di tipo A e la prima, in ordine di priorità, delle aree di tipo B.
- per l'attribuzione dei pesi alle aree di tipo B valgono le seguenti precisazioni:
 - se nel P.R.I.P. è stato indicato l'ordine di priorità delle singole aree, l'attribuzione dei pesi a ciascuna area deve rispettare tale ordine;
 - in mancanza di indicazioni nel P.R.I.P. di un ordine di priorità delle singole aree, vale l'ordine di priorità stabilito per gruppo di tutela nel P.O. Asse 2 parte generale, Tabella 1 del paragrafo 1.1.1. In sede di formulazione del bando, gli Enti competenti possono articolare l'ordine di priorità delle aree facenti parte di uno stesso gruppo di tutela. L'attribuzione dei pesi deve rispettare tale ordine.

In ogni caso:

- il valore dei pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo B deve essere tale per cui la loro sommatoria non deve mai superare il valore assegnato alla singola area preferenziale di tipo A;
- il valore del peso attribuito all'area preferenziale di tipo B avente maggiore priorità deve essere tale da non essere mai superato dal valore risultante dalla sommatoria dei pesi attribuiti alle aree di tipo B di priorità inferiore. Tale relazione deve essere rispettata per ciascun livello di priorità.
- per le aree di tipo C:
 - il valore dei pesi attribuiti alle aree preferenziali di tipo C deve essere tale per cui la loro sommatoria non deve mai superare il valore assegnato all'ultima, in ordine di priorità, delle aree di tipo B;
 - il valore del peso attribuito all'area preferenziale di tipo C avente maggiore priorità deve essere tale da non essere mai superato dal valore risultante dalla

sommatoria dei pesi attribuiti alle aree di tipo C di priorità inferiore. Tale relazione deve essere rispettata per ciascun livello di priorità.

I pesi attribuiti ai criteri territoriali dovranno essere riportati dagli Enti territoriali nei rispettivi bandi.

Per quanto attiene agli avvisi pubblici regionali 2013 e 2014 relativi ad Azioni della Misura 214 e all’Azione 3 della Misura 216 si rinvia ai punteggi definiti nelle tabelle di cui al paragrafo 1.1..

3. CRITERI TECNICI E SOGGETTIVI

Nei documenti citati in premessa si stabilisce che i criteri tecnici agiscono in maniera subordinata rispetto a quelli territoriali e che i criteri soggettivi operano, a loro volta, in subordine rispetto ai criteri tecnici.

I P.R.I.P. individuano sia i criteri tecnici assegnando diversi livelli di priorità in base al tipo di Azione sia i criteri soggettivi in base a caratteristiche aziendali di tipo strutturale (ad esempio indirizzo zootecnico, frutticolo, orticolo, etc.) e/o del beneficiario.

In mancanza di una definizione di priorità relativa alle Azioni nei diversi P.R.I.P., gli Enti utilizzeranno le priorità stabilite dal P.O. Asse 2 parte generale.

La Regione Emilia-Romagna stabilisce che l’utilizzo dei criteri soggettivi nel meccanismo operativo di selezione deve essere coerente con gli obiettivi perseguiti dall’Asse 2. A tal fine si distinguono:

A - criteri soggettivi con valenza ambientale;

B - altri criteri soggettivi (per esempio di tipo competitivo).

Le priorità attribuite ai criteri soggettivi di tipo A assumono una diversa connotazione se applicate ad una Misura oppure alle Azioni che compongono una Misura. In particolare:

- se riferite alle Misure non suddivise in Azioni, costituiscono criterio di ordinamento a parità di punteggio derivante dall’applicazione dei criteri territoriali;
- se riferite alle Azioni in cui si articola una Misura, differenziano il valore della priorità tecnica assegnata a ciascuna Azione determinando di fatto una precedenza (esempio: priorità maggiore Azione 2 – indirizzo zootecnico, priorità minore Azione 2 - indirizzo frutticolo).

Le priorità individuate per i criteri soggettivi di tipo B possono essere utilizzate solo al fine di differenziare ulteriormente posizioni ex-equo al fine di pervenire all’ordinamento definitivo della graduatoria.

Per quanto attiene agli avvisi pubblici regionali 2013 e 2014 relativi ad Azioni della Misura 214 e all’Azione 3 della Misura 216 si rinvia ai punteggi definiti nelle tabelle di cui al paragrafo 1.1..

4. MODALITA’ DI DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA

Successivamente all'istruttoria in merito all'ammissibilità delle domande, gli Enti procedono all'applicazione dei criteri territoriali, tecnici e soggettivi per procedere all'ordinamento definitivo delle domande ammesse in un'unica graduatoria per Misura.

L'applicazione dei predetti criteri avviene nelle seguenti fasi:

- a) attribuzione dei punteggi relativi ai criteri territoriali per ciascuna Misura/Azione
- b) applicazione delle priorità relative ai criteri tecnici per Azione (esclusivamente per le Misure 214 e 221)
- c) applicazione delle priorità soggettive con valenza ambientale per ciascuna Misura/Azione
- d) applicazione delle altre priorità soggettive, ivi comprese quelle definite nelle schede tecniche di Azione

Relativamente all'applicazione dei criteri territoriali, l'unità di riferimento per il calcolo del punteggio è la particella catastale dichiarata in domanda con riferimento a ciascuna Misura/Azione. Una particella appartiene ad un'area preferenziale anche nel caso in cui risulti solo parzialmente inclusa all'interno della stessa area preferenziale (fatto salvo le tolleranze stabilite al paragrafo 5 della Sezione "Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del P.S.R" del presente Programma).

Il calcolo del punteggio si compone delle seguenti fasi:

- a) calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) ricadente in ciascuna delle aree preferenziali; pertanto, la SOI di una particella che ricade in due o più aree preferenziali sarà ripetuta in ciascuna area preferenziale;
- b) calcolo percentuale della SOI ricadente in ciascuna area preferenziale rispetto alla SOI totale;
- c) ponderazione di ciascun valore percentuale calcolato al punto b) utilizzando i pesi definiti dagli Enti per ciascuna area preferenziale.

Per la definizione del punteggio relativo alle priorità tecniche si attribuisce la fascia territoriale prevalente in cui ricade la SOI aziendale.

Con riferimento specifico all'applicazione dei criteri territoriali per l'Azione 5 della Misura 214 e per la Misura 215, si stabilisce che la superficie da sottoporre al calcolo del punteggio sia la Superficie Agricola Totale condotta dall'azienda, così come risultante nell'Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda.

Il risultato della ponderazione, calcolato con riferimento a ciascuna Misura/Azione, deve essere normalizzato a 100 (il risultato più alto ottenuto per ciascuna Misura/Azione diventa pertanto il 100) e poi arrotondato all'intero, determinando il punteggio effettivo.

Negli avvisi pubblici regionali, il risultato della ponderazione, calcolato con riferimento a ciascuna Misura/Azione, deve essere normalizzato a 1000 (il risultato più alto ottenuto per ciascuna Misura/Azione diventa pertanto il 1000) e poi arrotondato all'intero, determinando il punteggio effettivo.

Ottenuti tali punteggi con riferimento a ciascuna Misura/Azione, si procede ad un primo ordinamento delle domande attraverso l'applicazione dei criteri tecnici, laddove previsti. In

seguito, si procede ad un ulteriore ordinamento in relazione ai criteri soggettivi di tipo A e, per determinare l'ultima domanda ammissibile a finanziamento in presenza di ex-quo, si applicano i criteri soggettivi di tipo B.

Negli avvisi pubblici regionali, qualora nella graduatoria così ottenuta vi siano condizioni di parità di punteggio, la precedenza sarà determinata dalla data di presentazione della domanda di aiuto (in ordine cronologico) e, in subordine, dall'ID della domanda di aiuto attribuito dal Sistema Operativo Pratiche (SOP) di AGREA (in ordine crescente).

Il procedimento sopra descritto è di seguito schematizzato, a titolo esemplificativo e con riferimento ad alcune Azioni della Misura 214, attraverso un'apposita matrice che consente l'integrazione di tutte le Azioni considerate in un'unica graduatoria.

Ciascuna colonna della matrice contiene, in ordine decrescente, il punteggio relativo ai criteri territoriali assegnato ad una determinata Azione per ogni beneficiario.

Il numero delle colonne è determinato in base:

- al numero di criteri di tipo tecnico (Azioni)
- al numero di priorità soggettive di tipo A che caratterizzano la medesima priorità tecnica. Ogni colonna, che individua una priorità tecnica, potrà essere pertanto riprodotta in base numero di priorità soggettive di tipo A.

Le colonne sono ordinate da sinistra a destra in base alla priorità riconosciuta a ciascuna Azione e, all'interno dell'Azione stessa, in relazione alla priorità soggettiva di tipo A.

Su una stessa riga della matrice si collocano sempre uguali valori di punteggio relativi ai criteri territoriali. Pertanto, il numero delle righe è determinato dalla quantità dei diversi valori del punteggio assegnato attraverso i criteri territoriali.

Muovendosi dalla prima riga da sinistra verso destra e poi, in successione, alla riga seguente (sempre da sinistra verso destra), è possibile stabilire l'ordine con il quale i beneficiari si posizionano in graduatoria.

In tal modo il posizionamento in graduatoria considera contemporaneamente:

- il punteggio ottenuto sulla base dei criteri territoriali;
- l'ordine decrescente di priorità di tipo tecnico (Azioni) riconosciuto a livello locale;
- l'ordine decrescente di priorità riconosciuto a livello locale ai parametri soggettivi.

PRIORITA' TECNICHE/SOGGETTIVE

	<i>Azione 8</i>	<i>Azione 2 - zootecnico</i>	<i>Azione 2- frutticolo</i>
	Beneficiario Rossi (100)	Beneficiario Bianchi (100)	
			Beneficiario Verdi (94)
		Beneficiario Rossi (91)	
	Beneficiario Bianchi (80)		Beneficiario Gialli (80)
	Beneficiario Neri (73) Beneficiario Verdi (73)		
			Beneficiario Rossi (63)
		Beneficiario Gialli (60)	
			Beneficiario Neri (25)
		Beneficiario Verdi (23)	
		Beneficiario Neri (5)	

Indicazioni per la lettura della matrice:

- *il numero in parentesi riportato in ciascuna cella per ciascun potenziale beneficiario rappresenta il punteggio relativo ai criteri territoriali assegnato a una determinata Azione;*
- *nella cella con sfondo grigio è riportato il caso di punteggi uguali assegnati alla stessa Azione a due potenziali beneficiari; in tal caso per discriminare il posizionamento in graduatoria dei due beneficiari (ex-equo per il punteggio attribuito ai criteri territoriali dell’Azione 8) possono essere utilizzati i criteri soggettivi di tipo B.*